

Provincia Autonoma di Bolzano  
Vicepresidente Dott.ssa Rosmarie Pamer  
[rosmarie.pamer@pec.prov.bz.it](mailto:rosmarie.pamer@pec.prov.bz.it)  
[forstdienst.foreste@pec.prov.bz.it](mailto:forstdienst.foreste@pec.prov.bz.it)

E, p.c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare  
c.a. Dott. Eugenio Duprè  
[tbm@pec.mase.gov.it](mailto:tbm@pec.mase.gov.it)  
[dupre.eugenio@mase.gov.it](mailto:dupre.eugenio@mase.gov.it)

Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione servizio forestale  
Ufficio gestione fauna selvatica  
[wildtier.fauna.selvatica@pec.prov.bz.it](mailto:wildtier.fauna.selvatica@pec.prov.bz.it)

Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione servizio forestale  
Ufficio gestione fauna selvatica  
Osservatorio faunistico provinciale  
[wildtier.fauna.selvatica@pec.prov.bz.it](mailto:wildtier.fauna.selvatica@pec.prov.bz.it)

**Oggetto: richiesta di parere riguardo la rimozione di individui di lupo ai sensi dell'art. 16 della Direttiva Habitat e dell'art.1 delle Legge Provinciale n.8/2018 e art. 4 della Legge Provinciale n.10/2023, per prevenire gravi danni all'allevamento in alcune zone dei Comuni Curon Venosta e Malles Venosta nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.**

*Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Paola Aragno (Tel. 06/50072638 - e-mail: [paola.aragno@isprambiente.it](mailto:paola.aragno@isprambiente.it)).*

In riferimento alla richiesta in oggetto, inviata da Codesta Provincia Autonoma con prot. n. 621881 del 24 luglio u.s., avendo preso visione della documentazione inviata, si comunica quanto segue.

Si ritiene innanzitutto opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento, alla luce dei recenti aggiornamenti.

### **Normativa comunitaria**

Secondo la Direttiva 92/43/CEE Habitat, recepita in Italia con DPR 357/97 ss.mm.ii., deroghe al divieto di uccisione dei lupi possono essere concesse se vengono rispettate le seguenti tre condizioni:

1) dimostrazione di una o più motivazioni tra quelle elencate dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d) della Direttiva Habitat, tra cui quella di prevenire il verificarsi di danni gravi e motivi di sicurezza pubblica; 2) assenza di un'altra soluzione valida; 3) garanzia del fatto che una deroga non pregiudichi il mantenimento delle popolazioni in uno stato di conservazione soddisfacente.

Il “Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat (Comunicazione della Commissione Europea)”, inviato dalla Commissione Europea a tutti gli Stati membri nell'ottobre del 2021, ribadisce l'importanza che venga assicurata una attenta analisi di tali elementi, tramite un iter di valutazione spiegato nel Documento anche attraverso un diagramma di flusso.

Il Documento sottolinea poi che:

- le disposizioni di deroga «di cui all'articolo 16 devono essere l'estremo rimedio. Le disposizioni di deroga devono essere interpretate in modo restrittivo: devono rispondere a esigenze precise e riguardare situazioni specifiche»
- nel valutare l'esistenza di misure alternative che permettano di prevenire gravi danni, si devono prima di tutto attuare od esaminare i mezzi non letali, che nel caso della prevenzione dei danni all'allevamento possono essere «l'uso di recinzioni appropriate, dispositivi di dissuasione della fauna selvatica, cani da guardia per il bestiame, custodia del bestiame o cambiamenti nelle pratiche di gestione del bestiame, nonché la promozione del miglioramento delle condizioni dell'habitat o delle popolazioni di prede delle specie interessate.»
- nessuna misura può garantire da sola un successo del 100%, ma soluzioni tecniche adeguate e usate in modo associato possono ridurre significativamente i danni
- deve essere dimostrato che le soluzioni alternative non sono efficaci a risolvere il problema o non sono praticabili; tuttavia, se anche una misura è solo parzialmente efficace a ridurre o mitigare il problema deve essere preventivamente attuata e le deroghe possono essere giustificate solo per la soluzione del problema residuo
- «non si possono scartare a priori soluzioni alternative valide con la motivazione che il loro costo sarebbe troppo elevato.»
- «[u]n'altra soluzione non può essere considerata come non valida solo perché causerebbe maggiori disagi o costringerebbe i beneficiari della deroga a modificare il loro comportamento.»
- le deroghe devono essere limitate a risolvere la situazione o il problema specifici e «devono essere limitate nel tempo, nello spazio, nel numero di esemplari coinvolti, negli esemplari specifici coinvolti, nelle persone autorizzate, ecc.»

### **Normativa provinciale**

La legge provinciale di Bolzano n. 11/2018 stabilisce che il Presidente della Provincia può autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione di orsi e lupi, acquisito il parere di ISPRA, ferme restando le prescrizioni della normativa comunitaria.

La legge provinciale di Bolzano n. 10/2023 stabilisce che il parere venga richiesto ad ISPRA e all'Osservatorio faunistico della Provincia e che, in caso di urgenza, in particolare per la possibilità che

si verificano altri danni, il Presidente può adottare la propria autorizzazione sulla base di uno solo dei due pareri, trascorsi dieci giorni dalla richiesta, a condizione che in essa sia stata manifestata l'urgenza. Questa legge stabilisce inoltre che vi siano delle Zone Pascolive Protette nelle quali non è possibile attuare le misure di prevenzione dai danni da lupo, i metodi che a larga scala hanno dimostrato un qualche livello di efficacia, ossia: adeguate recinzioni, cani da guardiania e presenza continua del pastore accompagnato da cani da pastore. I criteri per individuare tali aree, in cui si definisce non "ragionevolmente" possibile applicare i tre metodi preventivi, sono stati stabiliti con Decreto del Presidente della Provincia n.25/2023 "Regolamento di esecuzione concernente l'istituzione di Zone Pascolive Protette e le misure per il prelievo dei lupi". Le Zone Pascolive Protette sono state individuate tramite Decreto del Direttore di Ripartizione n. 14474/2023. La LP n.10/2023 stabilisce inoltre i criteri in termini di numero di capi predati in un determinato arco temporale che individuano il danno grave. Si evidenzia che non viene definita la dimensione dell'ambito territoriale in cui devono verificarsi i criteri in termini di numero di capi/arco temporale che individuano il danno grave ai sensi della norma. Inoltre, si sottolinea che nella norma non è dettagliato come siano stati individuati tali criteri, non definiti in contatto con questo Istituto, che pertanto non è in grado di valutarne le basi tecniche.

I criteri, che considerano esclusivamente il numero di capi predati in un determinato arco temporale, sono i seguenti:

- 1) almeno 25 capi di bestiame siano oggetto di predazione (uccisione o ferimento) nell'arco di quattro mesi;
- 2) almeno 15 capi di bestiame siano oggetto di predazione (uccisione o ferimento) nell'arco di un mese;
- 3) almeno 8 capi di bestiame siano oggetto di predazione (uccisione o ferimento) nell'arco di quattro mesi, qualora già precedentemente si fossero verificati danni cagionati da lupi;
- 4) in mandrie di bovini, equini o camelidi sudamericani, almeno due capi di bestiame siano oggetto di predazione (uccisione o ferimento) nell'arco di quattro mesi.

Infine, la LP n.10/2023 stabilisce che per la valutazione dell'impatto sulla conservazione della popolazione si faccia riferimento a "... la relazione nazionale ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, ovvero la versione attuale del Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, a seconda di quale sia il documento elaborato sulla base dei dati più aggiornati, o comunque il più recente".

### **Studio condotto da ISPRA in collaborazione con il MUSE, "Il lupo nelle Province Autonome di Trento e Bolzano: analisi del contesto e indicazioni gestionali"**

Il 2 agosto 2023, con nota prot. n. 42900, l'ISPRA ha trasmesso alle due Province Autonome un rapporto redatto su richiesta congiunta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Provincia Autonoma di Bolzano e della Provincia Autonoma di Trento. Lo studio, realizzato con il supporto del Museo delle Scienze di Trento MUSE e in costante contatto con gli uffici tecnici delle province di Trento e Bolzano, è stato condotto a partire dal giugno del 2022 ed ha avuto come finalità quella di analizzare i dati disponibili circa la consistenza del lupo, i danni e le misure di prevenzione attivate nelle Province di Trento e Bolzano, proponendo un approccio sperimentale per la valutazione di richieste di concessione di deroghe per il prelievo di lupi in tale contesto geografico al fine di dare supporto alle due amministrazioni provinciali per la realizzazione delle relative istruttorie.

Il documento fornisce quindi indicazioni per la valutazione di eventuali richieste di deroga al divieto di abbattimento, nel rispetto della Direttiva Habitat che prevede le tre condizioni già richiamate: 1) che il prelievo sia condotto ove si registrino danni gravi, nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica; 2) che non risulti possibile attivare soluzioni alternative al prelievo; 3) che il prelievo non comprometta lo stato di conservazione della specie.

Di seguito si riportano i principali risultati dello studio condotto da ISPRA.

#### Quantificazione degli impatti

I dati, messi a disposizione dalle due province per il periodo 2015-2022, hanno evidenziato un forte aumento dell'impatto complessivo esercitato dal lupo sul settore zootecnico nel corso degli anni, sia in termini di numero di **eventi di predazione (un evento consiste in una data in cui sono stati predati e uccisi un dato numero di capi)**, sia di numero di capi uccisi, sia per il numero di aziende danneggiate. Nella provincia autonoma di Bolzano, l'impatto sulle singole aziende è risultato relativamente limitato, poiché la maggior parte di esse ha subito al massimo uno o due attacchi durante gli otto anni presi in esame. Nella Provincia Autonoma di Trento, al contrario, si è evidenziata una forte polarizzazione dell'impatto sulle aziende, con una larga maggioranza che ha subito danni limitati ed una minoranza caratterizzata da attacchi cronici, spesso associati a perdite rilevanti.

#### Misure di prevenzione dei danni

Per la Provincia Autonoma di Bolzano è stato evidenziato uno sforzo di finanziamento e fornitura di alcune opere di prevenzione, a partire dal 2018. Il grado di diffusione dei sistemi di protezione del bestiame sembra essere, nel complesso, ancora molto limitato, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità delle predazioni da lupo registrate negli otto anni presi in considerazione sono avvenute in assenza di misure di protezione. I dati forniti dalla Provincia Autonoma di Trento, relativi al censimento delle malghe effettuato nel 2019-2020, hanno messo in evidenza un'ampia diffusione dei recinti elettrificati tra le malghe a prevalenza di bestiame ovicaprino, mentre le malghe a prevalenza di bestiame bovino ne sono risultate in maggioranza sprovviste. La diffusione dei cani da protezione è ancora piuttosto limitata.

#### Definizione di danno cronico grave

Ai fini della concessione di una deroga per danni gravi all'allevamento, lo studio condotto da ISPRA, **sulla base di un'analisi dei dati forniti dalle due province autonome (pertanto, tenendo conto dell'andamento del fenomeno nello specifico contesto)** ha individuato alcune tipologie di predazioni che possono essere considerate rientranti tra i danni gravi previsti dalla Direttiva Habitat.

Una prima tipologia di impatto sul settore zootecnico, definita come danno cronico grave, si riferisce a casi di sofferenza di un contesto di allevamento relativamente ampio, che abbia sofferto di livelli elevati di danni da lupo nel recente passato e in cui si sia messo in atto uno sforzo di utilizzo di misure alternative, che siano risultate inefficaci in un numero elevato di casi. In base alle analisi e quantificazioni realizzate, per la concessione di una deroga al regime di rigorosa protezione del lupo nel caso di danno cronico grave sono state definite le seguenti condizioni:

- presenza di un cluster di almeno **10 eventi di predazione**, che abbiano comportato complessivamente alla morte di almeno **10 UBA** (UBA= 1 bovino o 6,66 ovicaprini), verificatisi

nei **due anni precedenti a quello per cui si richiede la deroga** in un'area non più ampia di **150 km<sup>2</sup>**.

- **Almeno il 50% delle malghe e degli allevatori ricadenti all'interno dell'area del cluster risultano in possesso di adeguati sistemi di stabulazione notturna del bestiame.**
- **Almeno il 50% delle predazioni del cluster sono avvenute nonostante, al momento e sul luogo della predazione, fossero presenti sistemi di stabulazione notturna del bestiame, come verificato a seguito di sopralluoghi.**

#### Definizione di **danno ravvicinato grave**

È stata poi individuata una seconda tipologia di impatto sul settore zootecnico, definita come danno ravvicinato grave. Tale tipologia di impatto si riferisce a casi di sofferenza acuta di un numero molto ristretto di aziende o malghe, che abbiano subito sequenze ravvicinate di predazioni multiple associate a danni gravi, nonostante fossero presenti adeguati sistemi di protezione del bestiame. In base alle analisi e quantificazioni realizzate, per la concessione di una deroga al regime di rigorosa protezione del lupo nel caso di danno ravvicinato grave sono state definite le seguenti condizioni:

- **Almeno 4 eventi di predazione** in un'area non più ampia di **10 km<sup>2</sup>** ed entro una finestra temporale di non più di **30 giorni**, che abbiano comportato la morte di almeno **5 UBA**.
- **Il 100% delle malghe o delle aziende presenti nell'area interessata dal danno ravvicinato grave risultano in possesso di sistemi di stabulazione notturna del bestiame.**
- **Almeno il 75% delle predazioni ravvicinate sono avvenute nonostante, al momento e sul luogo della predazione, fossero presenti sistemi di stabulazione notturna del bestiame, come verificato a seguito di sopralluoghi.**

#### **Valutazione dei tre criteri imposti dalla Direttiva Habitat relativamente allo specifico caso**

##### Prima condizione imposta dalla Direttiva Habitat: territorio caratterizzato da elevata probabilità di danno grave

Nella richiesta presentata dalla Provincia Autonoma in indirizzo viene riferito di **un'area di 28 km<sup>2</sup>** che nel 2024, in particolare dal 14 maggio al 21 luglio (un intervallo temporale di **39 giorni**), è stata interessata da **9 eventi di predazione** che hanno colpito **11 aziende** causando la perdita di **1 capra e 29 pecore** (30 / 6,6=**4,5 UBA**). Tale contesto viene ritenuto dalla Provincia un cluster di predazioni.

Il contesto così descritto appare rispondere al primo criterio individuato dalla norma provinciale, mentre non risulta soddisfare i criteri individuati nel rapporto sopra citato (prot. ISPRA n. 42900 del 2 agosto 2023) in quanto:

1. per il numero di eventi (minore di 10) e per il numero di UBA (minore di 10) non si rientra in una situazione di danno grave cronico, così come individuata dall'analisi condotta per il rapporto sopra citato, elaborata sulla base dei dati resi disponibili dalle Province Autonome relativamente al fenomeno nel territorio del Trentino Alto-Adige negli anni 2021-2022;
2. per l'arco temporale e l'ampiezza dell'ambito territoriale non rientra in una situazione di danno grave ravvicinato, così come individuata dall'analisi condotta per il rapporto sopra citato, elaborata sulla base dei dati resi disponibili dalle Province Autonome relativamente al fenomeno nel territorio del Trentino Alto-Adige negli anni 2021-2022;

A tal proposito si chiede che in occasione di prossime richieste di deroga vengano forniti i dati relativi agli ultimi due anni antecedenti l'anno della richiesta, trasmettendo un database contenente gli eventi di danno corredati di tutti i campi descritti nel rapporto sopra citato. In particolare, è necessario che per ciascun evento sia registrata, la data dell'evento, l'azienda, la localizzazione, il numero dei capi predati, con specie e classe di età e la presenza di metodi di prevenzione al momento del danno.

#### Seconda condizione imposta dalla Direttiva Habitat: assenza di un'altra soluzione valida

L'area nella quale si sono verificate le predazioni è compresa in due zone pascolive protette ai sensi della legge provinciale; tuttavia, dai dati presentati emerge che gli allevatori che hanno subito le predazioni nell'area hanno realizzato uno sforzo nella introduzione di metodi preventivi, attraverso la ricerca di soluzioni. Tale fatto rappresenta di per sé un aspetto particolarmente positivo nel contesto della Provincia, dove, in occasione della raccolta dati realizzata ai fini del rapporto citato, era risultato del tutto assente l'uso dello strumento della prevenzione.

Considerato ciò, si ritiene opportuno non valutare il rispetto di tale criterio attraverso l'applicazione dei criteri individuati nel rapporto. Tali criteri, infatti, tengono in considerazione sia la presenza della prevenzione al momento dei danni, sia la diffusione della prevenzione presso tutte le aziende comprese nell'area del danno, ed in tal senso possono ritenersi particolarmente stringenti. Dati relativi al secondo aspetto non sono presenti nella documentazione fornita nella presente richiesta dalla Provincia, vengono invece forniti dati dettagliati riguardo la prevenzione presente nelle malghe colpite, sebbene, tale informazione non sia fornita nell'ambito di un database contenente gli eventi di predazione e le loro caratteristiche e non sia chiaro quindi quante siano le predazioni avvenute in presenza di prevenzione.

Di seguito vengono sintetizzate le informazioni f:

#### *Malga Kapron*

##### ***Animali stabulati***

50 vacche in lattazione, 30 vacche di linea vacca vitello con i relativi vitelli (non è chiaro se vi siano quindi altri 30 animali), 60 bovini giovani, 80 capre e 70 pecore.

##### ***Metodi di prevenzione ed eventi di predazione***

Ad inizio stagione gli ovicaprini hanno subito degli attacchi in conseguenza dei quali si è proceduto con il trasferimento a valle degli ovini, mentre le capre sono rimaste a quota maggiore venendo controllate quotidianamente (non è chiaro cosa si intenda con questo termine, ma da frasi successive sembra che esso indichi 1-2 controlli al giorno. Non è chiarito se ci siano stati in seguito altri attacchi a pecore e capre.

Dopo il primo attacco subito dai bovini, questi sono stati protetti all'interno di una recinzione dotata di 2 fili elettrificati e non hanno subito ulteriori attacchi.

In sintesi: **per i caprini 1-2 controlli quotidiani da parte del pastore, per i bovini una recinzione elettrificata fissa con 2 fili elettrificati** per il contenimento del bestiame (insufficienti a prevenire l'ingresso del lupo).

#### *Malga Ochsenberg*

##### ***Animali stabulati***

140 capre e 120 vacche in asciutta

##### ***Metodi preventivi ed eventi di predazione***

Il bestiame è controllato quotidianamente. Anche in questo caso non è esplicitamente dichiarato se la presenza del pastore sia continuativa, ma il contesto sembra indicare che il bestiame pascoli senza sorveglianza per la maggior parte del tempo, fatta eccezione per la visita quotidiana da parte del pastore. Per le capre è stata creata una zona con recinzione elettrificata fissa con 1-2 fili per il ricovero notturno, dove vengono anche alimentate. Nonostante la recinzione ci sono state predazioni sulle capre. I bovini non hanno subito attacchi.

In sintesi: **per i bovini 1-2 controlli quotidiani da parte del pastore, per le capre una recinzione elettrificata fissa con 1-2 fili elettrificati per il ricovero notturno** (insufficienti a prevenire l'ingresso del lupo), durante il quale vengono anche alimentate.

### *Malga Planeil*

#### **Animali stabulati**

- 1) 43 vacche da latte
- 2) 200 vacche in asciutta / bovini giovani, 15 cavalli, 50 vacche nella di linea vacca vitello
- 3) 650 pecore e 180 capre

#### **Metodi di prevenzione ed eventi di predazione**

- 1) Pascolano in area protetta da recinzione elettrificata con un solo filo. Un pastore le **controlla quotidianamente** e le porta in stalla 2 volte al giorno per la mungitura.
- 2) Gli animali son controllati da un pastore (non è chiaro se in questo caso si tratti di un pastore che conduce il bestiame) e pascolano in aree recintate, in parte con una **recinzione meccanica fissa alta 1,5 m e in parte con una recinzione elettrificata composta da un solo filo.**

I pastori che presiedono ai due gruppi di bestiame cooperano tra loro e pernottano in tre diverse strutture presenti in quota, a seconda dell'area di pascolo usata al momento.

- 3) Gli animali sono controllati dal pastore 1 volta al giorno, anche con l'ausilio di un cane da conduzione (anche in questo caso non è chiaro se **conduce il gregge** o lo controlla 1 volta al giorno). Eventualmente, ma non è chiaro in base a quali fattori, gli animali vengono ricoverati in **recinzioni per pecore** (non è chiaro cosa si intenda con questo termine). L'area di pascolamento complessiva è recintata quasi totalmente, possiamo dire su 3 di 4 lati, da una **recinzione meccanica fissa alta 1,20-1,50 m.**

Nel corrente anno la conduzione degli animali ha visto inizialmente il pascolamento delle pecore nella parte bassa della valle, dove sono avvenute le prime 8 predazioni (anche in questo caso, da intendersi come 8 capi complessivamente predati in un numero imprecisato di eventi di predazione). In seguito, gli animali sono stati spostati e in linea generale hanno aumentato l'area di pascolamento anche verso quote maggiori, muovendosi in gruppi di piccole dimensioni.

All'aumentare delle predazioni le reti per pecore sono state trasportate a quota più alta dove è stata costruita una grande recinzione, in parte anche con reti fisse appositamente costruite. In questa fase il pastore controllava gli animali 2 volte al giorno e riparava eventuali guasti sulla recinzione.

In seguito, sono comunque avvenute molte predazioni anche dentro quest'area recintata.

In conclusione, si ritiene particolarmente apprezzabile l'introduzione stessa di metodi volti a prevenire la predazione sui domestici, tuttavia si ritiene utile fornire alcune indicazioni per far sì che l'uso di tale strumento risulti realmente utile, ovvero sia implementato in modo corretto, in modo anche da evitare di diffondere l'idea della sua inefficacia. In particolare, si evidenzia **l'inadeguatezza**

**di una recinzione elettrificata composta solo da 1-2 fili e l'assenza di un filo basso che impedisca ai lupi di passare sotto, e la presenza del pastore nei pressi del gregge o della mandria limitata a soli eventi di controllo.**

Ciò detto, si ritiene opportuno indicare caratteristiche che dovrebbero avere i metodi preventivi, per renderli potenzialmente efficaci e pertanto tali da soddisfare il secondo criterio richiesto dalla norma europea per il ricorso alla rimozione di lupi, in modo che gli allevatori possano dirigere i loro apprezzabili sforzi in modo corretto, con l'eventuale supporto della Provincia. A tal riguardo si suggerisce di prendere in considerazione la richiesta di supporto ad Amministrazioni italiane del contesto alpino che abbiano affrontato da più anni gli impatti derivanti dal ritorno del lupo.

### *Recinzioni elettrificate*

Le recinzioni elettrificate è opportuno che siano costruite e gestite come segue:

- recinzione elettrificata fissa: deve essere costituita da 6/7 fili conduttori ed un'altezza totale tale da scongiurare il più possibile il salto da parte del lupo (possibilmente, non inferiore a 150 cm). Il primo conduttore deve essere posizionato a circa 15 cm dal suolo, mantenendo una distanza tra conduttori successivi compresa tra i 15 ed i 30 cm, con distanza tra i cavi crescente in funzione dell'altezza;
- recinzione elettrificata mobile: costituita da moduli di rete di altezza tale da scongiurare il più possibile il salto da parte del lupo (possibilmente, non inferiore a 145 cm).

Per entrambe le tipologie di recinzione è necessario evitare il corto circuito dell'impianto causato da eventuale vegetazione, che deve pertanto essere eliminata lungo il tracciato al momento dell'impianto e in seguito periodicamente quando si verifica che questa tocchi l'impianto. Tenuto conto di questa problematica e della possibilità che la corrente non sia adeguata anche per altri motivi (ad esempio un terreno troppo secco che renderebbe lo scarico a terra dell'impianto inefficace), è opportuno verificare, al momento dell'istallazione e periodicamente tramite voltmetro e joulometro, il passaggio della corrente (aspetto che garantisce la presenza della scossa qualora sia toccata da un individuo che contemporaneamente tocca il terreno), possibilmente accertandosi che nel punto dell'impianto più lontano dall'elettrificatore il voltaggio e l'energia della scossa siano in grado di produrre uno stimolo sufficientemente negativo sull'animale. Valori di riferimento per la valutazione di questi parametri possono ritenersi rispettivamente di 3500 Volt e 0,35 J, valori al di sotto dei quali la scossa potrebbe non essere sufficiente. Per ottenere il passaggio di corrente sopra descritto è necessario che gli elettrificatori siano di una potenza adeguata (espressa in Joule), il cui valore innanzitutto deve tener conto del numero di fili e dalla lunghezza della recinzione e sarebbe opportuno che fossero a bassa impedenza, ossia in grado di garantire passaggio di corrente sufficiente anche in presenza di erba lungo il tracciato. È opportuno, infine, che gli allevatori si dotino almeno di un voltmetro che permette loro di valutare quotidianamente il passaggio di una corrente adeguata e di rilevare quindi rapidamente e costantemente eventuali guasti o corto circuiti.

### *Recinzioni metalliche*

L'altezza della recinzione deve essere di almeno 170-175 cm fuori terra, interrata di almeno 25 cm e deve essere presente una "piegatura antisalto" verso l'esterno di circa in media 30 cm piegati a 45° (per ostacolare l'accesso dall'alto da parte dei predatori). Esiste anche la possibilità di utilizzare recinzioni metalliche mobili costituite da moduli di rete, che sono tuttavia meno sicure per l'assenza della porzione interrata e per l'impossibilità di adattare adeguatamente la recinzione alla conformazione del terreno. È inoltre possibile costruire recinzioni miste, metalliche ed elettrificate,



costituite da una rete metallica interrata, e una parte alta, costituita da fili elettrificati, riadattare recinzioni metalliche nate con lo scopo di contenimento, infine costruire doppie recinzioni. Per le caratteristiche e gli accorgimenti necessari di questa ultime tre tipologie si rimanda al sito sotto riportato.

#### *Presenza del pastore*

Tale metodo di prevenzione implica che il pastore segua gli spostamenti del gregge o della mandria al pascolo, eventualmente accompagnato da cani da conduzione che possano all'occorrenza radunare il bestiame. Generalmente la presenza del pastore è necessaria solo durante le ore diurne, in quanto di notte gli animali vengono ricoverati in stalle o recinti nei pressi dell'alloggio del pastore, che può essere anche una struttura mobile collocata in quota per lo scopo. Inoltre, l'utilità della presenza del pastore aumenta molto se associata a cani da protezione, che allertano il personale e allo stesso tempo sono controllati dal pastore. La sola presenza del pastore è pertanto **da ritenersi insufficiente se non applicata insieme ad altri strumenti di protezione.**

#### *Cani da protezione*

I cani da protezione dovrebbero appartenere ad una delle seguenti razze: pastore maremmano abruzzese, cane da montagna dei Pirenei, cane da pastore del Caucaso, cane da pastore rumeno dei Carpazi, pastore della Sila o incroci di questi. È inoltre opportuno che gli esemplari abbiano vissuto un percorso di crescita nel ruolo di cani da protezione, manifestando attaccamento al bestiame e un atteggiamento di protezione nei suoi confronti in presenza di estranei, predatori o umani, posizionandosi tra il bestiame e l'intruso. Si sottolinea, inoltre, che l'eventuale aggressività dei cani nei confronti di estranei aumenta se i cani sono lasciati per lunghi periodi soli con il gregge, mentre diminuisce molto se convivono con il gregge in presenza del pastore. Ciò sottolinea ulteriormente come il binomio pastore-cane aumenti l'efficacia e minimizzi i rischi per le persone, soprattutto quando le due misure di protezione del bestiame sono applicate insieme.

Per informazioni più dettagliate riguardo i diversi strumenti si rimanda al sito [Il progetto - Protezione del bestiame \(protezionebestiame.it\)](http://Il progetto - Protezione del bestiame (protezionebestiame.it)), creato nell'ambito del progetto "Proteggi il tuo bestiame", un'iniziativa di comunicazione e informazione promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), condivisa con Organizzazioni Professionali Agricole (OOPPAA), tecnici, ricercatori del settore e imprenditori agricoli zootecnici.

Infine, con l'obiettivo di rendere efficace l'impegno nella prevenzione e renderlo rispondente alla norma comunitaria, si ritiene sia opportuno che vengano introdotti **almeno due metodi preventivi**, in quanto è noto che nessun metodo è pienamente efficace, mentre la validità cresce se usati in sinergia.

#### Terza condizione imposta dalla Direttiva Habitat: garanzia del fatto che una deroga non pregiudichi il mantenimento delle popolazioni in uno stato di conservazione soddisfacente

L'ultimo rapporto redatto dall'Italia ai sensi dell'art. 17 della Direttiva Habitat (Ercole et al., 2021, relativo al periodo 2012-2018) riporta il lupo come in stato di conservazione soddisfacente, con tendenza in incremento, per tutte le tre regioni biogeografiche (Mediterranea, Alpina e Continentale).

Nell'ultima versione del Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, consegnato a novembre 2022 alla Conferenza Stato Regioni ma ancora non approvato, la valutazione è stata effettuata a scala nazionale applicando i criteri introdotti da Linnel et al. (2008), confermando lo Stato Favorevole di Conservazione per la popolazione italiana.

Nello studio eseguito da ISPRA-MUSE si riportano anche le più recenti valutazioni IUCN. Il lupo è considerato specie 'Least Concern' (LC, minor preoccupazione) a livello globale, secondo l'aggiornamento 2018 (Boitani et al., 2018). Anche a livello europeo, dopo il collo di bottiglia degli anni '60 e '70, la popolazione di lupo sta generalmente aumentando di numero ed espandendo il suo areale e la specie si qualifica come 'Least Concern' sia a livello europeo che di UE 28 (Boitani et al., 2018).

Nel 2022 (LCIE) è stata fatta una valutazione anche a livello delle 9 popolazioni di lupo europee (popolazione iberica, delle Alpi centro-occidentali, dell'Italia peninsulare, dinarico-balcanica, carpatica, baltica, centro-europea, careliana, scandinava). Tale recente valutazione ha ritenuto la popolazione alpina transfrontaliera 'Near threatened' (NT, quasi minacciata), sulla base della dispersione su un range vasto, della frammentazione amministrativa ed a causa dei primi segnali di ibridazione (LCIE, 2022).

Nell'ultima valutazione IUCN condotta a livello italiano (Rondinini et al, 2022) la popolazione di lupo italiana è passata dall'ultima categoria di minaccia (VU, vulnerabile) a NT, la specie quindi è uscita dall'ambito delle specie minacciate.

Nello studio ISPRA-MUSE si assume la presenza di un totale di 22, massimo 24 branchi principalmente gravitanti tra Trento e Bolzano nel periodo 2021/2022. Considerando le dimensioni medie dei branchi identificati per la sola Provincia di Trento, pari 6,7 individui per branco, questo permette di ipotizzare la presenza di 147-161 individui nell'intera regione Trentino-Alto Adige.

Il rapporto più recente relativo al monitoraggio genetico della specie (in bozza; Provincia Autonoma di Bolzano, 2024) riporta per l'anno 2022 un numero minimo di 29 individui campionati, di cui 21 con aplotipo italoico, e 39 esemplari per il 2023, di cui 31 con aplotipo italoico. Nello stesso rapporto si ipotizza la presenza in Alto Adige nel 2023 di 15 branchi, tra cui alcuni condivisi con la Provincia Autonoma di Trento e il Veneto.

Si evidenzia che gli effetti dell'eventuale prelievo di alcuni individui sulla complessiva popolazione di lupi del Trentino-Alto Adige sono stati oggetto di specifiche ed approfondite analisi condotte nell'ambito dello studio ISPRA-MUSE. Alla luce di tali valutazioni, lo studio indicava che la rimozione di un numero limitato di individui ogni anno non inciderebbe significativamente sulla crescita della popolazione. Lo studio, pertanto, ha concluso che le prime due annualità di attività andassero considerate una fase sperimentale (2023-2024) indicando per tale periodo un numero massimo di due individui prelevati per anno, per l'intero territorio del Trentino-Alto Adige, prevedendo una rivalutazione di tale indicazione alla luce dei risultati conseguiti in tale prima fase.

In conclusione, alla luce dei dati forniti ISPRA ritiene che:

- L'abbattimento di due individui di lupo nel contesto descritto nella richiesta possa risultare coerente con i requisiti previsti dalla LP 10/2023 per quanto riguarda i tassi di predazione, pur mettendo in luce che non è noto come siano stati individuati i criteri introdotti dalla norma e che tali criteri non definiscono la dimensione dell'area oggetto del danno. Questi due aspetti non rendono possibile valutare adeguatamente da parte di questo Istituto la sussistenza del primo requisito richiesto dalla norma comunitaria.

- L'area ricade in 2 aree pascolive protette ai sensi della norma provinciale, nelle quali gli allevatori hanno messo in atto un rilevante sforzo per adottare metodi e pratiche di prevenzione dalla predazione, con caratteristiche e modalità che appaiono però non adeguati a tale obiettivo.
- alla luce dei dati forniti, sulla base dello studio ISPRA-MUSE (2023), si ritiene che il prelievo di 2 lupi non inciderebbe sullo stato di conservazione della complessiva popolazione di lupi del Trentino-Alto Adige.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO  
DELLE ATTIVITA' DELLA FAUNA SELVATICA

Dott. Piero Genovesi  
(firmato digitalmente)

Rif. int. 41727/2024

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente di compilare il questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/475114?lang=it> selezionando la struttura BIO-CFN, servizio erogato: Pareri tecnici.